SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 aprile 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone

Ministero degli affari esteri

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2013, n. **37**.

Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l'articolo 2, il quale prevede, ai commi 475 e seguenti, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo»);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5-*sexies*, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo medesimo;

Visto il proprio decreto n. 132 del 21 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 2010, n. 192, «Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Vista la legge 28 giugno 2012 n. 92 recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, l'articolo 3, comma 48, che prevede alcune modifiche ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilendo, al successivo comma 49, che le stesse si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate dopo la data di entrata in vigore della legge stessa;

Ritenuta, pertanto, la necessità di adeguare le previsioni del citato decreto n. 132 del 21 giugno 2010 alle modifiche normative introdotte dalla predetta legge 28 giugno 2012 n. 92;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 2012 (parere n. 4940/2012);

Visti i pareri espressi dalla VI commissione finanze della Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 2013 e della VI commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica nella seduta del 5 febbraio 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'ammissione al beneficio è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari».

2. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi: «4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui:

a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;

c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.

5. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

b) fruizione di agevolazioni pubbliche;

c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso».

Art. 2.

1. All’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 1, la previsione di cui alla lettera *a)* è soppressa.

2. All’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero, se non disponibile, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore.»

3. All’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti lettere:

«*c)* per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione;

d) per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, il parametro previsto dalla lettera *a)* per la quota regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera *b)* per la quota regolata a tasso fisso.»

4. All’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive».

5. All’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, le parole «impeditivo del pagamento della rata di mutuo» e la virgola successiva sono soppresse.

Art. 3.

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente alla domande di accesso al Fondo presentate dopo l’entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92.

Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 febbraio 2013

Il Ministro: GRILLI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fiananze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 122

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

Note alle premesse:

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) è pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

Si riporta il testo dei commi da 475 a 480 dell’articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007:

“475. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.”

“476. Per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.”

“476-*bis*. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui:

a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’articolo 120-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga;

c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a diciotto mesi.”

“477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;

b) fruizione di agevolazioni pubbliche;

c) per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.”

“478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro.”

“479. L’ammissione al beneficio di cui al comma 476 è subordinata esclusivamente all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.”

“480. Con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479.”.

Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O.

Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 5-*sexies*, del citato decreto-legge n. 185 del 2008:

“5-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, di cui all’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”.

La legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) è pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n. 153, S.O.

Si riporta il testo dell’articolo 3, commi 48 e 49, della citata legge n. 92 del 2012:

“48. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 475 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»;

b) al comma 476 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»;

c) dopo il comma 476 è inserito il seguente:

«476-*bis*. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui:

a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’articolo 120-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga;

c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a diciotto mesi»;

d) il comma 477è sostituito dal seguente:

«477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;

b) fruizione di agevolazioni pubbliche;

c) per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso»;

e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»;

f) il comma 479è sostituito dal seguente:

«479. L’ammissione al beneficio di cui al comma 476 è subordinata esclusivamente all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento».”

“49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.”

Si riporta il testo dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.”.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 2010, come modificato dalla presente legge:

"Art. 2 Requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni

1. Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:

a) titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;

b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;

c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.

2. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.

3. L'ammissione al beneficio è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.

4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo di applica anche ai mutui:

a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;

c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purchè tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.

5. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

b) fruizione di agevolazioni pubbliche;

c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purchè tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.".

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto n. 132 del 2010, come modificato dalla presente legge:

"Art. 3. Oggetto ed ammontare delle agevolazioni

1. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo sono rimborsati dal Fondo alle banche:

a) (soppressa).;

b) gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.

2. Per parametro di riferimento si intende:

a) per i mutui regolati a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, l'Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate;

b) per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento ovvero, se non disponibile, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore.

c) per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione;

d) per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, il parametro previsto dalla lettera *a)* per la quota regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera *b)* per la quota regolata a tasso fisso.

3. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.".

Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto n. 132 del 2010, come modificato dalla presente legge:

"Art. 4 Modalità di presentazione della domanda

1. Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito internet di cui all'articolo 5. Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo.

2. Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato, la documentazione indicata nel modello di domanda di cui al comma 1, idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento con riferimento a ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 2, comma 3."

Note all'art. 3:

Per il riferimento al testo della legge 28 giugno 2012, n. 92, vedasi nelle Note alle premesse.

13G00079

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012.

Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 – Anno 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;

Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a fissare per il 2010 la compartecipazione regionale all'I.V.A. nella misura del 49,21 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2008, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'IVA per l'anno 2010, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l'accordo siglato dai presidenti delle regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in data 21 luglio 2005, con il quale le regioni concordano nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato davanti al TAR Lazio;

Visti i commi 319 e 320 dell'art. 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'accordo di cui al punto precedente ed è stata, altresì, prevista la possibilità di apportare modifiche alle specifiche tecniche dell'allegato *A)* al medesimo decreto;

Visti i correttivi approvati all'unanimità dai presidenti delle regioni nella seduta della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 25 ottobre 2012;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2006, 2007 e 2008, consumi la cui media è utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera *a)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2010 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella *A)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2010 sono stabilite, per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *B)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera *c)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2010 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *C)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da ripartire alle regioni

Le somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi del comma 4, lettera *d)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 53.942.793.815 per l'anno 2010 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella *D)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Erogazioni alle regioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, in conformità ai correttivi decisi dalla Conferenza dei presidenti, eroga a ciascuna regione le somme di cui all'allegata tabella *E)*, facente parte integrante del presente decreto, per il complessivo ammontare di euro 53.942.793.815.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 12

ANNO 2010

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

TABELLA A

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	5.062.160.499
LOMBARDIA	11.632.680.557
VENETO	5.586.384.148
LIGURIA	1.943.038.793
EMILIA ROMAGNA	5.303.071.156
TOSCANA	4.313.048.756
UMBRIA	887.441.986
MARCHE	1.618.996.850
LAZIO	6.248.087.667
ABRUZZO	1.181.914.688
MOLISE	273.106.247
CAMPANIA	4.529.852.615
PUGLIA	3.278.202.852
BASILICATA	434.309.904
CALABRIA	1.650.497.097
TOTALE RSO	53.942.793.815

ANNO 2010

QUOTE DI CONCORSO ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE

TABELLA B

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Concorso regionale
PIEMONTE	395.471.892
LOMBARDIA	3.248.958.813
VENETO	696.305.697
LIGURIA	0
EMILIA ROMAGNA	759.568.552
TOSCANA	211.504.552
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	1.148.649.568
ABRUZZO	0
MOLISE	0
CAMPANIA	0
PUGLIA	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
TOTALE RSO	6.460.459.074

ANNO 2010

QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE

TABELLA C

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Quote regionali	Ripartizione 17,00%	TOTALE
PIEMONTE	0	751.834.162	751.834.162
LOMBARDIA	0	1.277.740.260	1.277.740.260
VENETO	0	781.169.872	781.169.872
LIGURIA	36.420.385	329.267.892	365.688.277
EMILIA ROMAGNA	0	739.839.442	739.839.442
TOSCANA	0	692.108.161	692.108.161
UMBRIA	187.026.888	190.613.335	377.640.223
MARCHE	131.745.434	299.519.520	431.264.954
LAZIO	0	866.114.128	866.114.128
ABRUZZO	380.360.152	282.288.574	662.648.726
MOLISE	196.722.414	88.062.150	284.784.564
CAMPANIA	2.375.863.048	1.293.797.411	3.669.660.459
PUGLIA	1.769.519.728	937.348.824	2.706.868.552
BASILICATA	363.617.514	150.786.831	514.404.345
CALABRIA	1.019.183.511	489.784.385	1.508.967.896
TOTALE RSO	**6.460.459.074**	**9.170.274.949**	**15.630.734.023**

ANNO 2010

SOMME DA RIPARTIRE ALLE REGIONI

TABELLA D

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Trasferimenti soppressi (al netto dell'accisa) da coprire con la compartecipazione IVA (1)	83,00% Spesa storica (2)	83,00% Compartecipazione all'IVA in base ai consumi delle famiglie (3)	Concorso al fondo di solidarietà (4 = 3 - 2)	Quote regionali (5= 2 - 3)	Ripartizione 17,00% in base all'allegato A) (6)	Totale (7 = 5 + 6)	TOTALE DA RIPARTIRE ALLE REGIONI (8 = 3 - 4 + 7)
PIEMONTE	4.585.688.340	3.806.121.323	4.201.593.214	395.471.892	0	751.834.162	751.834.162	**4.557.955.484**
LOMBARDIA	7.718.272.349	6.406.166.050	9.655.124.863	3.248.958.813	0	1.277.740.260	1.277.740.260	**7.683.906.310**
VENETO	4.747.461.622	3.940.393.146	4.636.698.843	696.305.697	0	781.169.872	781.169.872	**4.721.563.018**
LIGURIA	1.986.918.775	1.649.142.583	1.612.722.198	0	36.420.385	329.267.892	365.688.277	**1.978.410.476**
EMILIA ROMAGNA	4.387.928.322	3.641.980.507	4.401.549.059	759.568.552	0	739.839.442	739.839.442	**4.381.819.949**
TOSCANA	4.058.223.994	3.368.325.915	3.579.830.467	211.504.552	0	692.108.161	692.108.161	**4.060.434.076**
UMBRIA	1.112.775.586	923.603.736	736.576.848	0	187.026.888	190.613.335	377.640.223	**1.114.217.071**
MARCHE	1.777.726.289	1.475.512.820	1.343.767.386	0	131.745.434	299.519.520	431.264.954	**1.775.032.340**
LAZIO	4.864.172.525	4.037.263.196	5.185.912.764	1.148.649.568	0	866.114.128	866.114.128	**4.903.377.324**
ABRUZZO	1.640.179.931	1.361.349.343	980.989.191	0	380.360.152	282.288.574	662.648.726	**1.643.637.917**
MOLISE	510.121.204	423.400.599	226.678.185	0	196.722.414	88.062.150	284.784.564	**511.462.749**
CAMPANIA	7.392.338.215	6.135.640.719	3.759.777.671	0	2.375.863.048	1.293.797.411	3.669.660.459	**7.429.438.130**
PUGLIA	5.410.154.332	4.490.428.095	2.720.908.367	0	1.769.519.728	937.348.824	2.706.868.552	**5.427.776.919**
BASILICATA	872.403.294	724.094.734	360.477.220	0	363.617.514	150.786.831	514.404.345	**874.881.565**
CALABRIA	2.878.429.038	2.389.096.101	1.369.912.590	0	1.019.183.511	489.784.385	1.508.967.896	**2.878.880.486**
TOTALE RSO	**53.942.793.815**	**44.772.518.867**	**44.772.518.867**	**6.460.459.074**	**6.460.459.074**	**9.170.274.949**	**15.630.734.023**	**53.942.793.815**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - I.Ge.P.A. Ufficio VI^

ANNO 2010

Decreto leg.vo n. 56/2000 - Applicazione correttivi Conferenza dei Presidenti

TABELLA E

	Differenze tra erogazioni schema D.P.C.M. 2010 e trasferimenti soppressi	Riequilibrio relativo alle decisioni della Conferenza dei Presidenti del 25/10/2012	Risultanze degli scostamenti dalla spesa storica e dei riequilibri decisi dalla Conferenza dei Presidenti	Colonna 1 Tabella D	*Totale da erogare alle Regioni*
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (3) + (4)
PIEMONTE	-27.732.856	**24.435.106**	-3.297.750	**4.585.688.340**	**4.582.390.590**
LOMBARDIA	-34.366.039	**31.214.070**	-3.151.969	**7.718.272.349**	**7.715.120.380**
VENETO	-25.898.604	**23.908.893**	-1.989.711	**4.747.461.622**	**4.745.471.911**
LIGURIA	-8.508.299	**7.485.501**	-1.022.798	**1.986.918.775**	**1.985.895.977**
EMILIA ROMAGNA	-6.108.372	**5.232.487**	-875.885	**4.387.928.322**	**4.387.052.437**
TOSCANA	**2.210.082**	-1.465.110	**744.972**	**4.058.223.994**	**4.058.968.966**
UMBRIA	**1.441.486**	-1.441.486	0	**1.112.775.586**	**1.112.775.586**
MARCHE	-2.693.949	**2.324.413**	-369.536	**1.777.726.289**	**1.777.356.753**
LAZIO	**39.204.799**	-29.204.799	**10.000.000**	**4.864.172.525**	**4.874.172.525**
ABRUZZO	**3.457.985**	-3.457.985	0	**1.640.179.931**	**1.640.179.931**
MOLISE	**1.341.546**	-1.341.546	0	**510.121.204**	**510.121.204**
CAMPANIA	**37.099.915**	-37.099.915	0	**7.392.338.215**	**7.392.338.215**
PUGLIA	**17.622.588**	-17.622.588	0	**5.410.154.332**	**5.410.154.332**
BASILICATA	**2.478.271**	-2.478.271	0	**872.403.294**	**872.403.294**
CALABRIA	**451.449**	-488.772	-37.323	**2.878.429.038**	**2.878.391.715**
			0	**53.942.793.815**	**53.942.793.815**

13A03096

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2013.

Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 5 del Trattato sull'Unione Europea;

Visto l'art. 5, del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante: «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»,che prevede che i metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante: «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005» ed, in particolare, l'art. 14, commi da 1 ad 11 e 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater* ;

Visto il dcreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante:« Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170 «Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2009, n. 212 «Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR),ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009 «Istruttoria degli atti normativi del Governo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82, in data 8 aprile 2009;

Considerato che occorre individuare i metodi e i modelli da utilizzare nell'ambito dell'analisi d'impatto della regolamentazione per assicurare il rispetto del livello minimo di regolazione previsto dalle direttive europee, ai sensi dei commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Considerata altresì l'esigenza di aggiornare il modello di Relazione AIR, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 14, commi 5-*bis* e 5-*ter* , della legge 28 novembre 2005 n. 246;

Emana la seguente direttiva:

1) Finalità e ambito di applicazione della direttiva.

La presente direttiva:

a) individua i metodi e i modelli da utilizzare ai fini dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) degli atti normativi di recepimento di direttive europee, ai sensi dell'art. 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater* della legge 28 novembre 2005, n. 246;

b) aggiorna il modello di Relazione AIR, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 14 commi 5-*bis* e 5-*ter* della legge 28 novembre 2005 n. 246.

Le disposizioni richiamate alla lettera *a)* stabiliscono che gli atti di recepimento di direttive europee non possono introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. Il superamento di tali livelli è consentito unicamente in relazione a circostanze eccezionali valutate nella relazione AIR dalle amministrazioni competenti. Le amministrazioni danno conto, pertanto, del rispetto del livello minimo di regolazione ovvero motivano le ragioni che rendono necessaria l'introduzione di un livello superiore a quello minimo.

I metodi di analisi, definiti con la presente direttiva, si applicano anche agli atti normativi di recepimento non sottoposti ad AIR.

I richiamati commi 24-*bis* e seguenti riguardano l'introduzione e il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dall'atto europeo e trovano, pertanto, applicazione sia nel caso in cui la direttiva europea da recepire si inserisca in un ambito non ancora disciplinato - neanche parzialmente - a livello nazionale, sia nel caso in cui la direttiva europea si inserisca in un contesto già totalmente o parzialmente regolato da normativa nazionale.

La presente direttiva, come indicato alla lettera *b)*, inoltre, chiarisce e aggiorna il modello di relazione AIR alla luce delle modifiche normative apportate all'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 dall'art. 6, comma 2, lettera *c)*, della legge 11 novembre 2011, n. 180 e dall'art. 15, comma 2, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

In particolare, sono introdotte apposite sezioni relative:

a) alla valutazione di impatto sulle piccole e medie imprese;

b) alla valutazione degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti o eliminati;

c) al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

2) Individuazione del livello minimo di regolazione

Per ciascun atto, il livello minimo di regolazione da rispettare è determinato dalla direttiva europea da recepire.

La definizione del livello minimo si desume dal medesimo comma 24-*ter*, che specifica gli elementi di cui le amministrazioni devono tener conto nel recepimento delle direttive europee al fine di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

In particolare, in base al comma 24-*ter* costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi:

«*a)* l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive».

Da un punto di vista operativo, occorre distinguere i seguenti casi:

a) la direttiva europea specifica uno o più elementi di cui al comma 24-*ter*; in tal caso, di qualunque superamento operato in sede di recepimento si dà conto con le modalità descritte nel paragrafo 3;

b) la direttiva europea non specifica alcuno degli elementi di cui al comma 24-*ter* e non ne rimette la definizione agli Stati Membri; in tal caso, l'assenza di previsioni circa requisiti, standard, oneri, obblighi, sanzioni, costituisce il livello minimo di regolazione e dell'introduzione o del mantenimento di un livello di regolazione superiore si dà conto con le modalità indicate al paragrafo 3;

c) la direttiva europea contempla diverse alternative in ordine agli elementi di cui al comma 24-*ter*, rimettendo la scelta agli Stati; in tal caso, le amministrazioni, al fine di individuare il livello minimo di regolazione, effettuano un'analisi comparativa delle diverse alternative. L'analisi, fondata sulla valutazione dei costi di ogni alternativa per i destinatari, è volta all'individuazione di quella meno onerosa per i destinatari stessi, la quale costituisce il livello minimo di regolazione; anche in tal caso, dell'introduzione o del mantenimento di un livello di regolazione superiore si dà conto con le modalità indicate al paragrafo 3;

d) la direttiva europea demanda alle autorità nazionali la definizione degli elementi di cui al comma 24-*ter*; in tal caso, il livello minimo di regolazione non è predeterminato dalla direttiva. Per i provvedimenti sottoposti ad AIR, le amministrazioni dovranno comunque privilegiare le opzioni che garantiscano minori oneri, standard, requisiti e obblighi per i destinatari, anche attraverso la definizione di procedure e meccanismi operativi che assicurino minori oneri e tempi di attesa per i destinatari.

Individuazione dei livelli minimi: esempi

Esempio n. 1

Una nuova direttiva europea prevede che lo svolgimento di una attività imprenditoriale sia subordinato all'autocertificazione da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione.

In tal caso, la direttiva esplicita il livello minimo. Qualunque adempimento diverso dall'autocertificazione introdotto in sede di recepimento costituirebbe un superamento del livello minimo di regolazione.

Esempio n. 2

Una nuova direttiva europea non prevede adempimenti formali per avviare una attività economica in un determinato mercato, né rimette tale scelta agli Stati Membri.

In tal caso, la direttiva non prevede alcuna procedura per l'avvio dell'attività, per cui l'assenza di qualunque adempimento formale costituisce il livello minimo di regolazione.

Esempio n. 3

Una nuova direttiva europea individua i requisiti inderogabili per svolgere una determinata attività e prevede che la relativa procedura sia definita dagli Stati Membri.

I requisiti specificamente previsti dalla direttiva costituiscono un livello minimo: se la norma di recepimento nazionale individua requisiti ulteriori, questi costituiscono un superamento di tale livello. Al contrario, gli Stati Membri possono definire autonomamente le procedure e gli adempimenti relativi all'avvio dell'attività.

3) Superamento del livello minimo di regolazione

Ai fini della valutazione dell'opzione d'intervento preferita, l'amministrazione proponente segue la procedura AIR di cui al regolamento n. 170 del 2008, includendo in ogni caso tra le opzioni considerate, da indicare nella relazione AIR, quella relativa al livello minimo previsto dalla direttiva ed indicando puntualmente, per ciascuna opzione, gli elementi di cui al comma 24-*ter* richiamati al paragrafo 2.

Qualora si renda necessario superare il livello minimo di regolazione individuato da una direttiva europea, ovvero mantenere un livello di regolazione superiore a quello previsto da una sopravvenuta direttiva in via di recepimento, l'amministrazione dà conto della sussistenza di circostanze eccezionali che rendono necessario tale superamento.

L'amministrazione proponente, nell'ambito dell'AIR, integra la valutazione della opzione regolatoria preferita con le seguenti indicazioni:

a) descrizione e valutazione dei maggiori oneri derivanti da requisiti, standard ed obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento ed ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa comunitaria. La valutazione è svolta attraverso le seguenti fasi:

1) individuazione delle categorie di destinatari su cui ricadono i maggiori oneri, standard, requisiti e obblighi previsti;

2) stima dei costi associati agli standard, requisiti e obblighi ulteriori rispetto a quelli che costituiscono il livello minimo di regolazione, tenendo anche conto di sanzioni, procedure o meccanismi operativi previsti. Nella stima dei costi sono inclusi quelli una tantum e quelli ricorrenti, con separata indicazione degli oneri amministrativi (per la cui definizione *cfr.* art. 8, comma 2, legge 11 novembre 2011, n. 180). La stima è riferita, di regola, ad un anno solare;

b) valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo. La valutazione è finalizzata a stimare il numero e la tipologia dei soggetti ai quali sono estesi, rispetto a quanto stabilito dalla direttiva in via di recepimento, standard, requisiti e obblighi. Al riguardo, si tiene conto, a titolo esemplificativo, di variabili quali la forma giuridica, la dimensione, il settore di attività economica, il reddito o il fatturato, le classi di età;

c) descrizione e valutazione dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano la necessità. La valutazione, preferibilmente quantitativa, è riferita, di regola, ad un anno solare. Essa tiene conto:

1) del numero e della tipologia di soggetti coinvolti dalle nuove regole;

2) dei benefici una tantum e di quelli ricorrenti;

d) descrizione degli esiti delle consultazioni svolte con i soggetti destinatari dell'intervento o delle associazioni rappresentative degli stessi, con specifico riferimento ai contributi ricevuti in relazione alle circostanze che rendono necessario il superamento del livello minimo di regolazione.

Gli esiti della valutazione sono inseriti in apposita sezione della Relazione AIR denominata «Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea».

Nei casi in cui non è previsto lo svolgimento dell'AIR, le valutazioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* riferite allo schema di atto normativo proposto sono descritte nella Relazione illustrativa e qualora si renda necessario superare il livello minimo di regolazione l'amministrazione dà, comunque, conto della sussistenza di circostanze eccezionali che rendono necessaria la propria scelta secondo i criteri previsti dalla presente direttiva.

4) Aggiornamento del modello di Relazione AIR

Tenuto conto delle modifiche normative descritte al paragrafo 1, la Relazione AIR è redatta in conformità al modello di cui all'Allegato A.

Roma, 16 gennaio 2013

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 344

ALLEGATO *A*

Modelli di relazione AIR

Titolo:

Referente:

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

La sezione indica con precisione le fonti informative utilizzate per i diversi profili dell'analisi.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La sezione descrive le consultazioni effettuate con destinatari pubblici e privati dell'iniziativa di regolazione o delle associazioni rappresentative degli stessi, indicando le modalità seguite, i soggetti consultati e le risultanze emerse ai fini dell'analisi d'impatto. La sezione indica, eventualmente, le ragioni del limitato o mancato svolgimento delle consultazioni.

Nelle consultazioni di cui alla presente sezione non rientrano i pareri di organi istituzionali.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

La sezione descrive la valutazione dell'opzione del non intervento («opzione zero»), indicando i prevedibili effetti di tale scelta, con particolare riferimento ai destinatari e agli obiettivi di cui alla sezione 1, compresa la possibilità di ricorrere all'attivazione dei meccanismi di regolazione spontanea della società civile, ossia alle opzioni volontarie e di autoregolazione.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La sezione descrive le opzioni alternative di intervento regolatorio, inclusa quella proposta, esaminate nel corso dell'istruttoria, con particolare attenzione alle ipotesi formulate dai soggetti interessati nelle fasi di consultazione. In caso di recepimento di direttive europee, tra le opzioni è inclusa quella corrispondente al livello minimo di regolazione previsto dalle direttive.

La sezione illustra, inoltre, i risultati della comparazione tra le opzioni esaminate, eventualmente basata anche sulla stima degli effetti attesi. La comparazione tiene conto, in ogni caso, della prevedibile efficacia e della concreta attuabilità delle stesse, del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Tale sezione si applica esclusivamente con riferimento agli interventi suscettibili di avere un impatto significativo sulle imprese.

La sezione dà conto della coerenza e compatibilità dell'opzione prescelta con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati, anche utilizzando delle apposite liste di controllo analitico («check lists») volte a prevenire possibili distorsioni della concorrenza derivanti dall'intervento di regolazione. Tali liste devono perlomeno dare conto in modo puntuale a domande quali:

la norma/regolazione limita il numero o la tipologia dei fornitori di un determinato bene o servizio (restrizioni all'accesso)?

la norma/regolazione riduce le possibilità competitive dei fornitori (restrizioni dell'attività)?

la norma/regolazione riduce gli incentivi dei fornitori a competere (restrizioni delle possibilità competitive)?

La Sezione illustra anche l'incidenza dell'intervento regolatorio e la sua rilevanza sul sistema delle imprese per quanto concerne la competitività internazionale.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La sezione dà conto del rispetto del livello minimo di regolazione comunitaria e, dunque, della coerenza dell'opzione proposta con l'obiettivo di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi.

Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

Nella sezione sono esposte le eventuali circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende strettamente necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea. In tal caso, l'amministrazione integra la valutazione della opzione regolatoria proposta con le seguenti indicazioni:

a) descrizione e valutazione dei maggiori oneri derivanti dai requisiti, standard ed obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento ed ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa comunitaria;

b) valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo;

c) descrizione e valutazione dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano l'assoluta necessità.

Nella sezione viene dato altresì conto dei contributi ricevuti, nell'ambito delle consultazioni svolte con i soggetti destinatari dell'intervento o delle associazioni rappresentative degli stessi, con specifico riferimento alle circostanze che rendono necessario il superamento del livello minimo di regolazione.

13A03149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di San Pio delle Camere e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Pio delle Camere (L'Aquila);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Pio delle Camere (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria De Bartolomeis è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Pio delle Camere (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 marzo 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 6 marzo 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Pio delle Camere (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria De Bartolomeis.

Roma, 18 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Guglionesi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Guglionesi (Campobasso);

Viste le dimissioni rassegnate, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guglionesi (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Cristina Marzano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Guglionesi (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 marzo 2013.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 5 marzo 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guglionesi (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Cristina Marzano.

Roma, 22 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03102

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 marzo 2013.

Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998, recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 6 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2003, recante l'approvazione della regola tecnica di aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale, adottato ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi;

Ritenuto di dover riformulare il comma 6 dell'art. 5 del predetto decreto, al fine di indicare espressamente la tipologia di corso che gli addetti al servizio antincendi dovranno frequentare per conseguire l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del comma 6, dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012

1. Il comma 6 dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 è sostituito come segue:

«Gli addetti del servizio di cui al comma 3 devono avere frequentato i corsi di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e del tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato e, per le attività riportate nell'allegato X del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609.».

Roma, 29 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03218

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 febbraio 2013.

Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181, concernente l'attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne e in particolare:

— l'art. 3, commi 6 e 7, con cui si demanda al Ministero della salute l'adozione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un decreto attuativo in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne al fine di stabilire i criteri e le modalità per consentire le deroghe alla densità massima di allevamento, nonché le procedure che devono essere adottate per determinare la densità di allevamento;

— l'art. 4, comma 3, con cui si demanda al Ministero della salute di stabilire i criteri e le modalità per l'organizzazione, lo svolgimento, nonché il sistema di controllo e di approvazione dei corsi di formazione, per il rilascio dei certificati attestanti la formazione conseguita e per il riconoscimento dell'esperienza acquisita anteriormente alla data del 30 giugno 2010;

— l'art. 6, comma 2, con cui si demanda al Ministero della salute di stabilire le procedure operative concernenti la comunicazione da parte del veterinario ufficiale al proprietario, al detentore degli animali e all'autorità sanitaria territorialmente competente dei dati relativi alle condizioni di benessere animale al macello;

— l'art. 8, comma 5, con cui si demanda al Ministero della salute di stabilire le condizioni di violazione gravi al benessere animale;

— l'allegato I, punti 11 e 12 del predetto decreto legislativo, con cui si demanda al Ministero della salute di adottare, rispettivamente, un modello di registro dei dati di allevamento di polli da carne e i criteri generali per autorizzare gli interventi di troncatura del becco e di castrazione dei polli;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96, concernente la documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" con particolare riguardo all'art. 19, relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA);

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 9/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Determinazione della densità di allevamento di polli da carne

1. La densità di allevamento, come definita all'art. 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181, di seguito denominato: "decreto legislativo", è determinata moltiplicando il peso vivo medio di un campione di almeno venticinque polli per il numero complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone, registrati secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, dividendo il risultato per l'area utilizzabile, espressa in metri quadri, come definita all'art. 2, comma 1 lett. *h)* del citato decreto legislativo.

Art. 2.

Criteri e modalità per l'aumento in deroga della densità di allevamento di polli da carne

1. Il proprietario o il detentore può ricorrere a una densità di allevamento superiore a quella massima stabilita all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il proprietario o detentore trasmette la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, secondo il modello di cui all'allegato 2 al presente decreto.

3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente effettua un sopralluogo presso lo stabilimento per la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari, applicando, in caso vengono riscontrate violazioni o carenze, le sanzioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo.

Art. 3.

Criteri e modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione nonché per il riconoscimento dell'esperienza acquisita del personale che si occupa dei polli da carne

1. Le associazioni di categoria presentano istanza di nulla osta all'azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del decreto legislativo, sulla base dei criteri indicati nel modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. L'azienda sanitaria locale rilascia il nulla osta per l'effettuazione dei corsi entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo sospensione del termine per l'acquisizione di integrazioni della documentazione.

2. I corsi di formazione hanno una durata minima di otto ore e trattano gli argomenti riportati nell'allegato IV del decreto legislativo. È individuato un medico veterinario scelto tra i docenti inclusi nell'elenco dei formatori presso il Ministero della salute in materia di benessere animale in allevamento in qualità di responsabile referente del corso e per la trattazione degli aspetti didattico-scientifici. Nello stesso elenco sono individuati i docenti incaricati per lo svolgimento del corso di formazione. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei partecipanti.

3. Le associazioni di categoria possono individuare docenti non inclusi nell'elenco dei formatori di cui al comma 2, a condizione che gli stessi abbiano una competenza specifica sugli argomenti trattati, comprovata da un'apposita valutazione del medico veterinario referente del corso.

4. Ai fini della verifica del conseguimento di una formazione adeguata, i partecipanti ai corsi di formazione sono sottoposti a una prova d'esame finale, consistente in un questionario di almeno venti domande a risposta multipla, equamente ripartite fra gli argomenti trattati durante il corso. L'esame si considera superato qualora l'esaminando abbia correttamente risposto ad almeno l'80% delle domande.

5. La commissione d'esame è composta almeno da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale di cui al comma 1, al quale è affidato il compito di verificare il regolare svolgimento della prova di esame e dal medico veterinario referente del corso.

6. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente rilascia ai partecipanti che superano la prova d'esame finale di cui al comma 4, un certificato di formazione, in conformità al modello di cui all'allegato 4, valido su tutto il territorio nazionale, e detiene un registro dei certificati di formazione rilasciati.

7. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 6, il proprietario o detentore che alla data del 30 giugno 2010, già esercitava l'attività di allevamento dei polli, in alternativa alla partecipazione ai corsi di formazione di cui al presente articolo, può essere direttamente ammesso alla prova d'esame finale di cui al comma 4.

Art. 4.

Modalità di comunicazione dei dati sul benessere animale riscontrati al macello

1. Il veterinario ufficiale comunica, scegliendo la modalità di invio, anche per via telematica e comunque corredata di riscontro, i dati di cui all'allegato III, punto 3 del decreto legislativo al proprietario, al detentore degli animali e all'azienda sanitaria locale del territorio in cui è situato lo stabilimento.

2. Ai fini di cui al comma 1, il veterinario ufficiale utilizza un modello con le caratteristiche di cui all'appendice dell'allegato I del regolamento (CE) 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005.

Art. 5.

Violazioni gravi al benessere animale

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto legislativo è considerata violazione grave al benessere animale ogni situazione in cui gli animali sono gestiti e tenuti in condizioni tali da pregiudicarne il benessere, comprovata da segni evidenti di deterioramento della salute, senza che il proprietario o il detentore abbia intrapreso azioni appropriate per la risoluzione delle carenze o delle violazioni riscontrate.

Art. 6.

Registrazione dei dati di allevamento di polli da carne

1. Nel corso delle ispezioni di cui all'allegato I, punto 8 del decreto legislativo, il proprietario o detentore registra i dati elencati all'allegato I, punto 11 del decreto legislativo, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, ovvero altri strumenti di registrazione già previsti e presenti in azienda, qualora contengano le medesime informazioni.

2. Le registrazioni dei dati di cui al comma 1 sono allegate al documento di scorta degli animali al macello di cui al decreto del Ministero della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96.

Art. 7.

Criteri generali per autorizzare la troncatura del becco e la castrazione dei polli da carne

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 1, punto 12 del decreto legislativo, il proprietario o il detentore presenta all'azienda sanitaria locale territorialmente competente istanza di autorizzazione per gli interventi di cui ai successivi commi.

2. Per la troncatura del becco, il proprietario o il detentore allega all'istanza di cui al comma 1 una relazione contenente le seguenti informazioni:

a) le misure alternative poste in essere per impedire plumofagia e cannibalismo;

b) il parere di un medico veterinario;

c) i nominativi del personale addetto ad eseguire l'intervento o i riferimenti della ditta fornitrice degli animali con becco troncato.

3. Per la castrazione dei polli, il proprietario o il detentore allega all'istanza di cui al comma 1 una relazione contenente le seguenti informazioni:

a) il nominativo del medico veterinario supervisore;

b) i nominativi del personale, specificamente formato dal medico veterinario supervisore, incaricato ad eseguire l'intervento.

4. Gli interventi di cui al comma 2 e 3, eseguiti in mancanza della prescritta autorizzazione, sono equiparati alle violazioni gravi al benessere animale di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 139

ALLEGATO *1*

Modello in formato cartaceo o elettronico del registro dei dati relativi ai polli allevati per la produzione di carne per singolo capannone*

Durata del ciclo di produzione	DAL - AL				
	Numero polli introdotti	Area utilizzabile	Ibrido o razza di polli, se noti		
Ispezioni giornaliere					
DATA ispezione	Numero volatili trovati morti ad ogni controllo	Indicazione cause volatili trovati morti, se note	Numero volatili abbattuti ad ogni controllo	Indicazione cause volatili abbattuti, se note	Numero polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione

* Ai sensi dell'Allegato I, punto 11 al dlgs n. 181 del 2010, gli operatori del settore possono, in alternativa, utilizzare altri strumenti di registrazione già previsti e presenti in azienda, qualora contengono le informazioni di cui al presente modello.

ALLEGATO *2*

All'Unità Sanitaria Locale n° …

Regione …

Indirizzo …

Oggetto: Istanza di autorizzazione per allevamento a densità superiore a 33 Kg/m² di peso vivo di cui al decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181

Con la presente, il/la sottoscritto/a ………………., nato/a …………………prov……..…. il ………………

residente in Via/loc./fraz. …………… Cap …………Comune …………..……...Prov. …………………….

in qualità di proprietario-a/ detentore degli animali allevati nello stabilimento sito in Via/loc./fraz. ....

CAP………..Comune …….. Prov.……. con codice aziendale …. ASL ………………………………,

chiede

☐ Aumento della densità di allevamento fino a 39 Kg/m² di peso vivo, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181

☐ Aumento della densità di allevamento fino a 42 Kg/m² di peso vivo, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181

Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

dichiara

☐ il rispetto dei requisiti previsti dagli Allegati I e II del decreto legislativo n. 181 del 2010 (per densità di allevamento fino a 39 Kg/ m² di peso vivo);

☐ il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato V, oltre che quelli previsti dagli Allegati I e II del Decreto legislativo 181/2010 (per densità di allevamento fino a 42 Kg/m² di peso vivo).

All'uopo **allega**:

a) la planimetria dello stabilimento in scala ……..… , con indicazione, per ogni capannone per il quale si richiede la deroga, della densità di allevamento che si intende raggiungere e delle dimensioni delle superfici occupate dai polli;
b) una relazione tecnica che riprende in sintesi le informazioni contenute nella documentazione di cui all'Allegato II, punti 2 e 3 del decreto legislativo n. 181 del 2010;
c) l'elenco delle schede tecniche relative ai sistemi di produzione di cui al punto 2, lett. *b), c) e d)* dell'Allegato II del decreto legislativo n. 181 del 2010;
d) un piano di sfoltimento degli animali in modo da garantire in qualsiasi momento il rispetto della densità di allevamento;
e) copia di un documento d'identità.

Luogo e data Timbro e firma del proprietario/detentore

ALLEGATO *3*

Spett. Direttore dei Servizi Veterinari
ASL N. …..

RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Richiesta nulla osta all'effettuazione di un corso di formazione per "Detentori di polli allevati per la produzione di carne" ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del D.Lgs. 181/2010 "Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne".

Il sottoscritto……………………………..………………… C.F. …………………..……… nato

a…………………..………………… Provincia (…….) il ………..…………..……

residente a ……………………………………..…………………………………

via …………………………………................................ ..…………cap.…….…………

Tel. ………………..………..… Fax. ………….………………… e-mail ……..………………

in qualità di:

Legale Rappresentante/Titolare dell'Associazione/Ente:……………………………………..…

C.F./P.I. ………………………..……… con sede legale in …………………………………….

via ……………………………………… cap. …………….

CHIEDE

il nulla osta ad effettuare il corso di formazione per detentori di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del D.Lgs. 181/2010.

A tal fine,

DICHIARA

che:

a) il corso di formazione è quantificato in un n. ……………………..………….. di partecipanti;

b) il corso di formazione è previsto nelle date…………………………………………………………….;

c) le lezioni teoriche verranno tenute presso la/le sede/i di ………………………………………………..;

d) le lezioni pratiche verranno tenute presso la/le sede/i

di.…………………………..………………………….(barrare se non sono previste lezioni pratiche);

e) il responsabile referente del corso è il dott……………………………………………….medico veterinario

e) la Commissione d'esame è composta dai seguenti membri:

Dott. ………………………………………………………………………………, medico veterinario

dell'ASL di................. Regione...docente,

Dott. ………………………………………………………., in qualità di medico veterinario referente del corso;

g) il programma del corso è così strutturato:

MATERIA (specificare il contenuto del programma)	**DOCENTE (indicare nome e cognome)**	**FIGURA PROFESSIONALE (indicare titolo di studio, professione)**	**N. ORE**
Allegati I e II del D.Lgs. 181/2010			
fisiologia, in particolare il fabbisogno di acqua e cibo, comportamento animale e concetto di stress;			
aspetti pratici della manipolazione attenta del pollame, compresi la cattura, il carico e il trasporto;			
cure d'emergenza per i polli, uccisione e abbattimento d'emergenza;			
misure di biosicurezza preventiva			
altro ……………………………………			
		TOTALE ORE	

Per ciascun docente, non inserito nell'elenco ministeriale dei formatori, si allega il *curriculum vitae* con i riferimenti alla formazione in materia di benessere animale in allevamento, in particolare, dei polli da carne.

Data e luogo ……………………………..……

Timbro e Firma …………………………….

Privacy – Informativa

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs.196/2003 e successive modificazionii dati forniti verranno trattati per le finalità di gestione amministrativa delle procedure in corso, compresa la creazione di archivi informatici, spedizioni per posta, fax ed e-mail di comunicazione. L'interessato ha diritto di esercitare i diritti specifici di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003.

Visto, nulla osta

Lì, ……………………………………………………………………

Timbro e Firma ………………………………………………

ALLEGATO *4*

REPUBBLICA ITALIANA

Fac-simile certificato di formazione per detentori di polli allevati per la produzione di carne ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 181/2010

1. IDENTIFICAZIONE DEL DETENTORE 1.1. Cognome		
1.2. Nome		
1.3. Codice Fiscale		
1.4. Residenza in ……………………………………………………………………………… via ………………………………………...............………………………………… C.A.P.		
1.5. Data di nascita	1.6. Luogo e paese di nascita	1.7. Nazionalità
2. ASSOCIAZIONE CHE HA ORGANIZZATO IL CORSO: 2.1 Nome		
2.2 sede e indirizzo	2.3 telefono/fax,	2.4 e - mail
3. ASL CHE RILASCIA IL CERTIFICATO 3.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il CERTIFICATO		
3.2. telefono	3.3. fax	3.4. e-mail
3.5. Data del rilascio	3.6. Luogo	3.7. Timbro
3.8. Nome e firma		

13A03108

DECRETO 26 marzo 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Roundup Gel» contenente la sostanza attiva glifosate.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.a, con sede legale in via Giovanni Spadolini n. 5, Milano finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario ROUNDUP GEL a base della sostanza attiva glifosate, come diserbante per piante ornamentali da balcone, appartamento e giardino domestico, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40-42 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.a, per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in Francia è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari in data 8 gennaio 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari in data 16 gennaio 2013;

Vista la domanda dell'11 febbraio 2012 con la quale è stata richiesta all'impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare l'*iter* autorizzativo del prodotto;

Vista la nota del 5 marzo 2013 con la quale l'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.a, ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario ROUNDUP GEL;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.a, con sede legale in via Giovanni Spadolini n. 5, Milano è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario ROUNDUP GEL, a base della sostanza attiva glifosate come diserbante per piante ornamentali da balcone, appartamento e giardino domestico, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario ROUNDUP GEL è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto, autorizzato per uso hobbistico (PPO), è confezionato nella taglia da 150 ml ed è preparato nello stabilimento dell'impresa Monsanto Europe N.V. Anversa (Belgio).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15577.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Roundup® Gel

DISERBANTE AD AZIONE SISTEMICA NON SELETTIVO
PER PIANTE ORNAMENTALI DA BALCONE, APPARTAMENTO
E GIARDINO DOMESTICO
Gel pronto all'uso per il diserbo di luoghi difficili da raggiungere, bordure, manti erbosi, convolvolo, ecc. Agisce per semplice contatto fogliare.

COMPOSIZIONE:

Glifosate sale isopropilamminico	g 0,97	(9,7 g/l)
(equivalenti a glifosate acido	g 0,71	(7,2 g/l)
Acqua e coadiuvanti	q. b. a g 100	

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare dell'autorizzazione:
MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano (MI) tel 02-847801

Officina di produzione:
Monsanto Europe N.V. – Anversa, Belgio

Distribuito da:
Scotts France SAS - 21, Chemin de la Sauvegarde, 69134 ECULLY Cedex (Francia) Tel.: +33 (0)4 72 86 67 00

Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del ....

Taglie: ml 150. **Partita n.:** vedere sulla confezione.

Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m da corpi idrici superficiali e non utilizzare su terreni in pendenza sui quali il prodotto potrebbe scivolare, raggiungendo eventuali corpi idrici superficiali (ruscelli, stagni, pozzi, fossati, griglie per l'evacuazione dell'acqua piovana, tombini, ecc.). Attendere che il prodotto sia completamente asciutto prima di accedere alla zona trattata. Indossare un abbigliamento adeguato: guanti impermeabili, scarpe chiuse adatte al lavoro in giardino.

Informazioni per il medico: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.
CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

Caratteristiche
Roundup Gel è un diserbante per giardini ad azione totale, efficace contro la maggior parte delle piante spontanee annuali (da seme) e numerose specie poliennali (quali convolvolo, gramigna, ortiche, cardi, rovi). E' la soluzione ideale per diserbare con estrema precisione, senza provocare schizzi sulle piante vicine.
Il prodotto penetra nelle foglie, raggiunge la linfa e circola all'interno della pianta trattata, eliminandone anche gli apparati radicali con una sola applicazione.
Garantisce massima precisione su piante infestanti più o meno sensibili per il diserbo di luoghi difficili da raggiungere, alla base di siepi e bordure, manti erbosi, orto, ecc. Agisce per semplice contatto fogliare.
Il gel rimane attaccato alla foglia, non cola, e permette al principio attivo di penetrare con maggior facilità nella pianta infestante. La formulazione in gel garantisce una migliore efficacia raggiungendo lo stesso risultato con una quantità minore di prodotto rispetto alle formulazioni tradizionali.
Il principio attivo di Roundup Gel perde efficacia a contatto con il suolo, caratteristica che permette di proteggere le piante vicine e di seminare o piantare nuove piante già 1 settimana dopo l'applicazione.

ISTRUZIONI PER L'USO E DOSI DI APPLICAZIONE
Non è necessaria alcuna preparazione: il prodotto è pronto all'uso.
Premere sul flacone, quindi portare a contatto con la pianta infestante.

Condizioni da rispettare

PRIMA dell'applicazione:
Utilizzare da febbraio a novembre. Per i rovi, si consiglia di applicare il prodotto in autunno; per i cardi e il convolvolo, durante il periodo della fioritura.
Non applicare in caso di pioggia (durante il trattamento e nelle 6 ore successive) per evitare la dispersione nel terreno.
Per un'efficacia ottimale, applicare in condizioni di temperatura moderate (10-25° C).

DURANTE l'applicazione:
Trattamento mirato (trattamento localizzato di singole piante infestanti): non superare le 3 applicazioni all'anno.

1) Per aprire il flacone, premere i due denti di sicurezza ai lati del coperchio e tirare verso l'alto. Per la prima applicazione, rimuovere la pellicola protettiva, quindi premere 20 volte fino alla fuoriuscita del gel.
2) Premere il pulsante blu per regolare la quantità di gel.

Infestanti annuali: una singola dose, corrispondente a ml 0,3 di prodotto, è sufficiente per malerbe di taglia media o grande (300 cm^2 di superficie fogliare).
Dose massima: 10 ml/m^2 di pianta infestante.
Infestanti poliennali (convolvolo arvense, ortiche, gramigna, cardo campestre, ecc.): il momento ideale del trattamento è all'inizio del loro periodo di fioritura. Utilizzare 2 dosi per due piante di medie dimensioni o una pianta di grandi dimensioni (fino a 300 cm^2 di superficie fogliare). Per eliminare il convolvolo arvense, trattare almeno una foglia su tre.
Dose massima: 20 ml/m^2 di pianta infestante.

3) Applicare il gel sulle foglie delle piante infestanti mature o in fase di crescita. Distribuire il gel fino ad esaurire tutto il prodotto presente sull'applicatore. Non è necessario distribuire il prodotto uniformemente su tutta la foglia.
Roundup Gel è un diserbante non selettivo che elimina qualsiasi tipo di pianta trattata e, pertanto, non va applicato alle piante che si desidera conservare.
4) Dopo l'applicazione, richiudere il flacone-applicatore e premere il coperchio per bloccarlo.

DOPO l'applicazione:
La confezione, con o senza prodotto residuo, deve essere depositata presso un'isola ecologica o una discarica controllata per lo smaltimento.
Dopo una settimana è possibile piantarvi nuove piante.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

® marchio depositato di Monsanto Technology LLC

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 26 MAR. 2013

13A03100

DECRETO 28 marzo 2013.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Terminio», in comune di Montemarano al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 settembre 2012 con la quale la Società Alto Calore Servizi S.p.A., con sede in Avellino, Corso Europa 41, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Acqua del Terminio", sgorgante dalla sorgente Baiardo nell'ambito del permesso di ricerca "Acqua del Terminio" sito nel territorio del Comune di Montemarano (Avellino), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 15 gennaio 2013;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute — Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espressi nelle sedute del 15 novembre 2012 e del 19 marzo 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata "Acqua del Terminio", sgorgante dalla sorgente Baiardo nell'ambito del permesso di ricerca "Acqua del Terminio" sito nel territorio del Comune di Montemarano (Avellino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 28 marzo 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A03097

DECRETO 28 marzo 2013.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Montechiaro», in comune di Conversano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 20 febbraio 2013, n. 4093 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "Montechiaro" di Conversano (Bari) in quanto la Società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 11 aprile 2012;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 19 marzo 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Montechiaro" in Comune di Conversano (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 28 marzo 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A03098

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Mela Alto Adige/ Südtiroler Apfel» registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige/ Südtiroler Apfel";

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n 263/2013 della Commissione del 18 marzo 2013, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. "Mela Alto Adige/ Südtiroler Apfel", affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige/ Südtiroler Apfel", nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 263/2013 della Commissione del 18 marzo 2013.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige/ Südtiroler Apfel", sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 26 marzo 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA "MELA ALTO ADIGE" O "SÜDTIROLER APFEL"

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" (lingua italiana) o "Südtiroler Apfel" (lingua tedesca) è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. Le varietà

La Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" è riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata al successivo art. 3, e costituiti attualmente dalle seguenti varietà, mutanti e/o loro cloni:

a) Braeburn;

b) Elstar;

c) Fuji;

d) Gala;

e) Golden Delicious;

f) Granny Smith;

g) Idared;

h) Jonagold;

i) Morgenduft;

j) Red Delicious;

k) Stayman Winesap;

l) Pinova;

m) Topaz;

2.2. Caratteristiche del prodotto

La "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta conservabilità; tali elevate caratteristiche qualitative sono dovute alla stretta combinazione esistente fra i fattori pedoclimatici e la professionalità degli operatori.

L'indicazione "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" può essere usata solo per le mele che presentano le caratteristiche qualitative, intrinseche ed estrinseche, espresse, distintamente per ciascuna varietà, dai seguenti parametri: aspetto esterno, categoria commerciale e calibro, caratteristiche chimiche, caratteristiche fisiche.

I restanti requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse varietà e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria vigente in materia.

Il tenore zuccherino e i valori di durezza espressi in kg/cm² dei frutti, valutati entro 2 mesi dalla raccolta, devono rispettare i valori minimi sotto elencati per le rispettive varietà.

Braeburn:

- epicarpo colore: dal verde al verde chiaro;

- epicarpo sovraccolore: striato dal rosso arancio al rosso intenso > 33% della superficie;

- categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda

- calibro: diametro minimo 65 mm;

- tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;
- durezza: minimo 5,5 kg/cm2.

Elstar:

- epicarpo colore: giallo;
- epicarpo sovraccolore: rosso vivo > 20% della superficie;
- categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda
- calibro: diametro minimo 65 mm;
- tenore zuccherino: superiore a 10,5° Brix;
- durezza: minimo 5 kg/cm2.

Fuji:

- epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
- epicarpo sovraccolore: dal rosso chiaro al rosso intenso > 50% della superficie rosso chiaro di cui il 30% rosso intenso;
- categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda
- calibro: diametro minimo 65 mm;
- tenore zuccherino: superiore a 12,5° Brix;
- durezza: minimo 5 kg/cm2.

Gala:

- epicarpo colore: verde giallo-giallo dorato;
- epicarpo sovraccolore: rosso minimo 20% della superficie (Gala standard);

> 50% per i cloni rossi

- categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda
- calibro: diametro minimo 60 mm;
- tenore zuccherino: superiore a 10,5° Brix;
- durezza: minimo 5 kg/cm2.

Golden Delicious:

- epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
- epicarpo sovraccolore: rosa in alcuni ambienti;
- rugginosità: fino al 20% della superficie di rugginosità reticolata fine su non più del 20% dei frutti; per il prodotto biologico la rugginosità è ammessa secondo i criteri di rugginosità definiti per la categoria Seconda.
- categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda
- calibro: diametro minimo 65 mm;
- tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;
- durezza: minimo 5 kg/cm2.

Granny Smith:

- epicarpo colore: verde intenso;
- epicarpo sovraccolore: possibile leggera sfaccettatura rosa;
- categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda
- calibro: diametro minimo 65 mm;
- tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
- durezza: minimo 5,5 kg/cm2.

Idared:

- epicarpo colore: giallo-verde;
- epicarpo sovraccolore: rosso intenso uniforme > 33% della superficie;
- categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda
- calibro: diametro minimo 65 mm;
- tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
- durezza: minimo 5 kg/cm².

Jonagold:

- epicarpo colore: giallo verde;
- epicarpo sovraccolore: rosso vivo -- per Jonagold: rosso striato > 20% della superficie; per Jonagored: rosso > 50% della superficie;
- categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda
- calibro: diametro minimo 65 mm;
- tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;
- durezza: minimo 5 kg/cm2.

Morgenduft:

- epicarpo colore: da verde chiaro a giallo;
- epicarpo sovraccolore: rosso vivo uniforme su un minimo del 33% della superficie; per Dallago: rosso brillante intenso su un minimo del 50% della superficie;
- categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda
- calibro: diametro minimo 65 mm;
- tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
- durezza: minimo 5 kg/cm2.

Red Delicious:

- epicarpo colore: verde giallo;
- epicarpo sovraccolore: rosso intenso brillante e striato > 75% della superficie; per i cloni rossi > 90% della superficie;
- categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda
- calibro: diametro minimo 65 mm;
- tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
- durezza: minimo 5 kg/cm2.

Stayman Winesap:

- epicarpo colore: verde giallastro;
- epicarpo sovraccolore: rosso uniforme con leggere striature > 33%;
- per Red Stayman (Staymanred): > 50% della superficie;
- categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda
- calibro: diametro minimo 65 mm;
- tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
- durezza: minimo 5 kg/cm2.

Pinova:

- epicarpo colore: verde chiaro-giallo
- epicarpo sovraccolore: rosso striato > 10% della superficie
- categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda
- calibro: diametro minimo 65 mm;
- tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;
- durezza: minimo 5 kg/cm2.

Topaz:

- epicarpo colore: verde chiaro-giallo
- epicarpo sovraccolore: rosso striato > 33% della superficie
- categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda
- calibro: diametro minimo 60 mm;
- tenore zuccherino: superiore a 10,5 Brix;
- durezza: minimo 5 kg/cm2.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della “Mela Alto Adige” o “Südtiroler Apfel” comprende i seguenti comuni nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano (Alto Adige - Südtirol):

COMUNI DI PRODUZIONE “MELA ALTO ADIGE IGP”	
ALDINO	ALDEIN
ANDRIANO	ANDRIAN
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO(S.S. D.V.)	EPPAN A.D.WEINSTRASSE
AVELENGO	HAFLING
BARBIANO	BARBIAN
BOLZANO	BOZEN
BRESSANONE	BRIXEN
BRONZOLO	BRANZOLL
CAINES	KUENS
CALDARO S.S.D.V.	KALTERN A.D.W.
CAMPO DI TRENS	FREIENFELD
CASTELBELLO CIARDES	KASTELBELL-TSCHARS
CASTELROTTO	KASTELRUTH
CERMES	TSCHERMS
CHIUSA	KLAUSEN
CORNEDO ALL’ISARCO	KARNEID
CORTACCIA	KURTATSCH
CORTINA S.S.D.V.	KURTINIG
EGNA	NEUMARKT
FIÈ ALLO SCILIAR	VOELS AM SCHLERN
FORTEZZA	FRANZENSFESTE
FUNES	VILLNOESS
GARGAZZONE	GARGAZON
GLORENZA	GLURNS
LACES	LATSCH
LAGUNDO	ALGUND
LAION	LAJEN
LAIVES	LEIFERS
LANA	LANA
LASA	LAAS
MAGRÈ S.S.D.V.	MARGREID
MALLES VENOSTA	MALS
MARLENGO	MARLING
MARTELLO	MARTELL
MELTINA	MOELTEN
MERANO	MERAN
MONTAGNA	MONTAN
NALLES	NALS
NATURNO	NATURNS
NAZ-SCIAVES	NATZ/SCHABS
NOVA PONENTE	DEUTSCHNOFEN

ORA	AUER
PARCINES	PARTSCHINS
PLAUS	PLAUS
PONTE GARDENA	WAIDBRUCK
POSTAL	BURGSTALL
PRATO ALLO STELVIO	PRAD AM STILFSERJOCH
RENON	RITTEN
RIFIANO	RIFFIAN
RIO DI PUSTERIA	MUEHLBACH
RODENGO	RODENECK
S.GENESIO ATESINO	JENESIEN
S.LEONARDO IN PASSIRIO	ST.LEONHARD IN PASSEIER
S.MARTINO IN PASSIRIO	ST.MARTIN IN PASSEIER
S.PANCRAZIO	ST.PANKRAZ
SALORNO	SALURN
SCENA	SCHENNA
SENALES	SCHNALS
SILANDRO	SCHLANDERS
SLUDERNO	SCHLUDERNS
TERLANO	TERLAN
TERMENO S.S.D.V.	TRAMIN A.D.WEINSTR.
TESIMO	TISENS
TIROLO	TIROL
TRODENA	TRUDEN
TUBRE	TAUFERS IM MÜNSTERTAL
VADENA	PFATTEN
VANDOIES	VINTL
VARNA	VAHRN
VELTURNO	FELDTHURNS
VERANO	VOERAN
VILLANDRO	VILLANDERS

Art. 4.

Elementi che compravano l'origine

4.1. Riferimenti storici

Esistono numerosi documenti che comprovano come, già dal medioevo la coltivazione delle mele in Alto Adige fosse diffusa con un numero elevato di varietà. Proprio la diversità varietale, già alla fine del 1700, favorì le prime esportazioni di mele soprattutto in Germania ed in Russia. Un elenco vivaistico dell'associazione agricolturale di Bolzano del 1856 contiene ben 193 varietà di mela coltivabili.

4.2. Riferimenti culturali

Nell'opera storica più importante della coltivazione ortofrutticola dell'Alto Adige di Karl Mader del 1894 e del 1904 vengono individuate quasi 40 varietà molto diffuse sull'intero territorio dell'Alto Adige - Südtirol.

4.3. Riferimenti sociali ed economici

Grazie alle particolari favorevoli condizioni pedoclimatiche la coltivazione melicola in Alto Adige è passata nel tempo dalle sole varietà autoctone a quelle provenienti da altri paesi, che bene si sono adattate al microclima.

Testimonianza di questo fatto sono i circa 8000 produttori, prevalentemente associati in cooperative, che attualmente costituiscono il sistema di produzione melicolo dell'Alto Adige.

La melicoltura, grazie al valore della produzione diretta ed all'indotto costituito dal sistema di imballaggi, trasporti e confezionamento rappresenta una delle risorse fondamentali dell'economia del territorio Alto Atesino.

4.4. Rintracciabilità

Le aziende agricole idonee alla produzione della "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" sono inserite in un apposito elenco attivato e aggiornato a cura dell'Organismo incaricato dell'attività di controllo.

Il sistema utilizzato per garantire l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" si basa sui seguenti elementi:

- identificazione, mediante cartellini personalizzati, del prodotto all'ingresso dei centri di condizionamento;

- redazione di un registro di carico delle partite IGP;

- mantenimento della identificazione del produttore anche nelle fasi di accettazione, movimentazione e stoccaggio temporaneo, realizzate nel centro di condizionamento, fino alla fase di calibratura e/o selezione;

- identificazione della partita calibrata e/o selezionata e compilazione di un registro di calibrazione e/o selezione;

- redazione di un registro di scarico delle partite commerciali IGP, con evidenziata la destinazione delle stesse.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Il sistema di produzione

I sistemi di produzione della “Mela Alto Adige” o “Südtiroler Apfel” sono finalizzati a valorizzare la naturale vocazione pedoclimatica delle aree di produzione. Le pratiche adottate permettono di ottenere mele dall’elevato livello qualitativo grazie all’ottimale equilibrio vegeto-produttivo adottato.

La “Mela Alto Adige” o “Südtiroler Apfel” è prodotta utilizzando tecniche e metodi a basso impatto ambientale.

5.2. Densità d’impianto

Nei nuovi meleti il sistema d’impianto raccomandato è a filari singoli. La densità di piantagione e la forma d’allevamento devono essere compatibili con la necessità di ottenere frutti di qualità.

5.3. Gestione del terreno

I terreni su cui si sviluppa la coltivazione di mele dell’Alto Adige sono per loro natura soffici, ben drenati e ricchi di ossigeno e in essi le radici possono svilupparsi al meglio.

Le sostanze nutritive sono apportate con un’equilibrata concimazione eseguita sulla base dell’esito di un’analisi del terreno, favorendo in tal modo la qualità dei frutti e limitando nello stesso tempo lo sviluppo delle malattie fisiologiche.

È previsto l’inerbimento nell’interfila, per tutta la durata dell’impianto.

La presenza dell’erba tra le file consente di ottenere un bilancio umico positivo del terreno dei frutteti e inoltre esso viene protetto da erosione (fatto questo particolarmente importante nelle colture situate su pendii), da un prematuro inaridimento e da un riscaldamento eccessivo in estate.

Nelle zone in cui i frutteti si coprono con reti, destinate alla difesa contro il maggiolino (Melolontha melolontha) è consentito un contemporaneo diserbo totale.

5.4. Controllo della produzione

Il corretto equilibrio vegeto-produttivo delle piante viene ottenuto attraverso la potatura di produzione che sarà finalizzata al mantenimento della forma di allevamento adottata ed al diradamento che in molte varietà si rende necessario per garantire un ottimale sviluppo qualitativo delle produzioni.

La potatura verrà eseguita ogni anno durante il periodo invernale di riposo della pianta. Il diradamento dei frutti potrà essere effettuato in funzione del carico produttivo presente al fine di mantenere sulla pianta la quantità di frutti ottimale per ciascuna varietà.

5.5. Irrigazione

L’uso di una corretta pratica irrigua è ritenuto indispensabile per l’ottenimento di produzioni di qualità.

5.6. Raccolta

Al fine di ottenere la ottimale qualità e conservabilità delle differenti varietà la raccolta è eseguita con un accurato stacco delle mele esclusivamente a mano e con il prodotto al giusto grado di maturazione.

5.7. Produzioni

Le produzioni massime destinate al mercato fresco nella zona di produzione di cui all’art. 3 non possono essere superiori alla media di 68t/ha, calcolata sulla intera zona di produzione.

5.8. Conservazione

La conservazione a lungo termine delle mele deve utilizzare la tecnica della refrigerazione (normale, LO, *ULO).*

I parametri di conservazione principali sono: temperatura, percentuale di O2, percentuale di CO2 ed umidità relativa.

5.9. Commercializzazione

L’indicazione geografica protetta di cui all’ art. 1 può essere adottata solo da imprese singole ed associate aventi le strutture di lavorazione in Alto Adige.

La commercializzazione della “Mela Alto Adige” o “Südtiroler Apfel” per le varietà estive (Elstar e Gala) deve essere effettuata esclusivamente nel periodo da inizio agosto a fine luglio. Per le restanti varietà è ammessa la commercializzazione fino alla fine del mese di settembre dell’anno successivo alla raccolta.

Al fine di evitare danneggiamenti al prodotto, quali lesioni della buccia, ammaccature con conseguenti imbrunimenti della polpa ed altre alterazioni, le operazioni di condizionamento e confezionamento devono avvenire nell’area geografica delimitata. Tale vincolo trova giustificazione nella grande esperienza acquisita nella gestione del prodotto in post-raccolta da parte degli operatori che operano storicamente da oltre 40 anni nell’area delimitata dell’Alto Adige.

5.10 Confezionamento

Le mele denominate “Mela Alto Adige” o “Südtiroler Apfel” devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l’ambiente

In Alto Adige le condizioni climatiche per la coltivazione delle mele sono molto favorevoli. Il melo, infatti, cresce e si sviluppa particolarmente bene in un clima moderato, come lo si trova nelle vallate altoatesine a sud della catena montuosa dell’arco alpino. Nel periodo dell’estate avanzata e dell’autunno si hanno i tipici e marcati sbalzi di temperatura tra giorno e notte, che si riflettono positivamente sulla “qualità interna” del frutto, vale a dire sul suo contenuto zuccherino e di vitamine, ma anche e soprattutto sulla “qualità esterna”, sviluppando in modo particolare l’attraente colorazione rossa e gialla delle mele e la quasi assenza di rugginosità, particolarmente sulla Golden Delicious.

Il concorso tra il numero elevato di ore di sole, le notti fresche, le basse precipitazioni dovute alle catene montagnose a nord, assicura frutta di sapore e di colore particolarmente accentuati.

L’altitudine dei frutteti tra 200 e 1000 m s.l.m. ed i terreni leggeri ben arieggiati garantiscono un aroma intenso, una polpa compatta ed una conseguente alta conservabilità.

L’insieme di questi fattori ambientali insieme alla secolare attività dell’uomo, grazie al profondo intreccio tra la melicoltura e la salvaguardia del territorio e dell’ambiente tipici del sistema produttivo locale, contribuiscono a conferire alla mela caratteristiche uniche, riconosciute sia sul mercato interno che internazionale.

Art. 7.

Controlli

L’attività di controllo sull’applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da una struttura di controllo autorizzata conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l’organismo di controllo Südtiroler Qualitätskontrolle – Controllo Qualità Alto Adige, via Jakobi 1B,39018, Terlano (BZ).

Art. 8.

Lavorazione, confezionamento e etichettatura

Sull’etichetta da apporre sulle confezioni o sulla confezione di vendita stessa o sui singoli frutti dovrà apparire la dicitura “Mela Alto Adige” Indicazione geografica protetta (lingua italiana) oppure “Südtiroler Apfel” geschützte geografische Angabe (lingua tedesca). La dimensione della dicitura “Mela Alto Adige” o “Südtiroler Apfel” da apporre sulle etichette delle confezioni o dei singoli frutti o sulle confezioni di vendita stesse è fissata ad un minimo di 2 mm di altezza. Per i bollini da apporre sui frutti la dimensione della dicitura “Mela Alto Adige” o “Südtiroler Apfel” é fissata a un minimo di 0,8 mm di altezza.

É consentito, in abbinamento alla Indicazione Geografica Protetta, l’utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi d’azienda individuali e/o collettivi, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l’acquirente.

13A03016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 marzo 2013.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A.», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa";

Visto il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1975, modificato il 25 luglio 1983, il 22 marzo 1988, il 4 aprile 1995 e l'8 febbraio 2001, con il quale la società "Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A.", con sede legale in Genova, Codice fiscale n. e numero iscrizione al Registro delle imprese 00216200097, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende disciplinata dalla legge e dal regolamento citati;

Visto il decreto direttoriale in data 21 marzo 2013 con il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società "Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A.", con sede in Genova, Codice fiscale n. e iscrizione R.I. 00216200097, è stata revocata;

Considerato che il citato decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge, nei confronti delle quali venga pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1 decreto legge 233/86, di dover assoggettare la società "Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A." alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e segg. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando altresì il Commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società "Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A.", con sede in Genova, Codice fiscale n. e iscrizione R.I. 00216200097, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del Commissario Liquidatore

Alla relativa procedura è preposto, in qualità di Commissario liquidatore, Dott.ssa Fabiola Polverini, nata a Monterchi (AR) il 30 luglio 1961, con studio in Città di Castello (PG), via Don Milani 9b, Codice fiscale n. PLVFBL61L70F594A.

Art. 3.

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova, nonché alla Cancelleria del Tribunale di Genova - Sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 27 marzo 2013

Il Ministro: PASSERA

13A03055

DECRETO 27 marzo 2013.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società «Aermarelli spa», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza";

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante "Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria" disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli Uffici Dirigenziali Generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981 con il quale la S.p.A. Ercole Marelli & C. è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato Commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 giugno 1981, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla impresa del gruppo: AERMARELLI spa;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 aprile 1990 con il quale, a seguito del decesso del Commissario, nelle procedure di amministrazione straordinaria è stato nominato un collegio commissariale composto dai sigg.ri prof. Fabrizio Lemme, prof. Marcello Piga e avv. Marcello Tajani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure delle sopra citate società del Gruppo Marelli i signori avv. Prof. Marco Cappelletto, dr. Gianroberto Nicoli, dr. Francesco Ruscigno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati Commissari liquidatori i signori: dott. Saverio Signori, dr. Francesco Ruscigno, ed il prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico in data 7 gennaio 2011 e 20 dicembre 2012, con cui è stata disposta e prorogata la sospensione dalla carica di Commissario Liquidatore del dr. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 26 marzo 2009, con il quale è stato autorizzato il deposito presso la Cancelleria del competente Tribunale Fallimentare del bilancio finale, del rendiconto e del progetto di riparto finale unitamente alla relazione del Comitato di sorveglianza;

Tenuto conto che con istanza del 13 novembre 2012, pervenuta in data 24 gennaio 2013 prot. n. 0012549, i Commissari in carica comunicando che, a seguito del deposito degli adempimenti di cui all'art. 213 della legge fallimentare, la cancelleria del Tribunale di Milano ha certificato che nessuna contestazione è stata proposta nei termini di legge, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Letto il parere espresso dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 13 novembre 2012;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della in a.s. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Società AERMARELLI spa, con sede legale in Milano, Via Borgonuovo 24.

Art. 2.

I Commissari provvederanno, se del caso, a depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, nelle forme di legge, le somme vincolate a favore dei creditori irreperibili ed all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'*iter* della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria compresi quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 27 marzo 2013

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

13A03103

DECRETO 27 marzo 2013.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società «Ercole Marelli Aeraulica spa», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza";

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante "Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria" disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli Uffici Dirigenziali Generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 26.5.1981 con il quale la S.p.A. Ercole Marelli & C. è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato Commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'Industria, di concerto con il Ministro del Tesoro in data 1.07.1981, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n.95 alla impresa del gruppo: Ercole Marelli Aeraulica Spa;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 11 aprile 1990 con il quale, a seguito del decesso del Commissario, nelle procedure di amministrazione straordinaria è stato nominato un collegio commissariale composto dai Sigg. ri prof. Fabrizio Lemme, prof. Marcello Piga e avv. Marcello Tajani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure delle sopra citate società del Gruppo Marelli i signori avv. Prof. Marco Cappelletto, dr. Gianroberto Nicoli, dr. Francesco Ruscigno;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati Commissari liquidatori i signori: Dr. Saverio Signori, dr. Francesco Ruscigno, ed il prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Visti i decreti del Ministro dello Sviluppo economico in data 7 gennaio 2011 e 20 dicembre 2012, con cui è stata disposta e prorogata la sospensione dalla carica di Commissario Liquidatore del dr. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 15 ottobre 2008, con il quale è stato autorizzato deposito presso la Cancelleria del competente Tribunale Fallimentare del bilancio finale del rendiconto e del progetto di riparto finale unitamente alla relazione del Comitato di Sorveglianza;

Tenuto conto che con istanza del 13 novembre 2012, pervenuta in data 24.01.2013 prot. n. 0012551, i Commissari in carica comunicando che, a seguito del deposito degli adempimenti di cui all'art. 213 della legge fallimentare, la cancelleria del Tribunale di Milano ha certificato che nessuna contestazione è stata proposta nei termini di legge, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Letto il parere espresso dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 13 novembre 2012;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della in a.s. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Società Ercole Marelli Aeraulica Spa, con sede legale in Milano, via Borgonuovo 24.

Art. 2.

I Commissari provvederanno, se del caso, a depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, nelle forme di legge, le somme vincolate a favore dei creditori irreperibili ed all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'*iter* della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria compresi quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 27 marzo 2013

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

13A03106

DECRETO 27 marzo 2013.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società «Item - Impianti Tecnologici Ercole Marelli spa», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza";

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante "Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria" disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli Uffici Dirigenziali Generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981 con il quale la S.p.A. Ercole Marelli & C. è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato Commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1981 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla impresa del gruppo: ITEM Società Impianti Tecnologici Ercole Marelli spa;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 aprile 1990 con il quale, a seguito del decesso del Commissario, nelle procedure di amministrazione straordinaria è stato nominato un collegio commissariale composto dai sigg.ri prof. Fabrizio Lemme, prof. Marcello Piga e avv. Marcello Tajani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure delle sopra citate società del Gruppo Marelli i signori avv. Prof. Marco Cappelletto, dr. Gianroberto Nicoli, dr. Francesco Ruscigno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati Commissari liquidatori i signori: dott. Saverio Signori, dr. Francesco Ruscigno, ed il prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico in data 7 gennaio 2011 e 20 dicembre 2012, con cui è stata disposta e prorogata la sospensione dalla carica di Commissario Liquidatore del dr. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 8 giugno 2008, con il quale è stato autorizzato il deposito presso la Cancelleria del competente Tribunale Fallimentare del bilancio finale, del rendiconto e del progetto rendiconto e del progetto di riparto finale unitamente alla relazione del Comitato di sorveglianza;

Tenuto conto che con istanza del 13 novembre 2012, pervenuta in data 24 gennaio 2013 prot. n. 0012543, i Commissari in carica comunicando che, a seguito del deposito degli adempimenti di cui all'art. 213 della legge fallimentare, la cancelleria del Tribunale di Milano ha certificato che nessuna contestazione è stata proposta nei termini di legge, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Letto il parere espresso dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 13 novembre 2012;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della in a.s. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Società ITEM Impianti Tecnologici Ercole Marelli spa, con sede legale in Milano, Via Borgonuovo 24.

Art. 2.

I Commissari provvederanno, se del caso, a depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, nelle forme di legge, le somme vincolate a favore dei creditori irreperibili ed all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'*iter* della chiusura della pro-

cedura di amministrazione straordinaria compresi quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 27 marzo 2013

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

13A03104

DECRETO 27 marzo 2013.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società «Ercole Marelli Componenti spa», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza";

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante "Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria" disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli Uffici Dirigenziali Generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981 con il quale la S.p.A. Ercole Marelli & C. è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato Commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1981 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla impresa del gruppo: Ercole Marelli Componenti Spa;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 aprile 1990 con il quale, a seguito del decesso del Commissario, nelle procedure di amministrazione straordinaria è stato nominato un collegio commissariale composto dai sigg.ri prof. Fabrizio Lemme, prof. Marcello Piga e avv. Marcello Tajani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure delle sopra citate società del Gruppo Marelli i signori avv. Prof. Marco Cappelletto, dr. Gianroberto Nicoli, dr. Francesco Ruscigno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati Commissari liquidatori i signori: dott. Saverio Signori, dr. Francesco Ruscigno, ed il prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico in data 7 gennaio 2011 e 20 dicembre 2012, con cui è stata disposta e prorogata la sospensione dalla carica di Commissario Liquidatore del dr. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 26 marzo 2009, con il quale è stato autorizzato il deposito presso la Cancelleria del competente Tribunale Fallimentare del bilancio finale, del rendiconto e del progetto rendiconto e del progetto di riparto finale unitamente alla relazione del Comitato di sorveglianza;

Tenuto conto che con istanza del 13 novembre 2012, pervenuta in data 24 gennaio 2013 prot. n. 0012547, i Commissari in carica comunicando che, a seguito del deposito degli adempimenti di cui all'art. 213 della legge fallimentare, la cancelleria del Tribunale di Milano ha certificato che nessuna contestazione è stata proposta nei termini di legge, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Letto il parere espresso dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 13 novembre 2012;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della in a.s. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Società Ercole Marelli Componenti Spa, con sede legale in Milano, Via Borgonuovo 24.

Art. 2.

I Commissari provvederanno, se del caso, a depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, nelle forme di legge, le somme vincolate a favore dei creditori irreperibili ed all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'*iter* della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria compresi quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 27 marzo 2013

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

13A03105

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 5 aprile 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) nelle iniziative finalizzate al completamento in regime ordinario delle attività inerenti allo stato di criticità socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 75).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 dell'1 agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 6 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816 del 10 ottobre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3849 del 19 febbraio 2010, n. 3875 del 30 aprile 2010, n. 3888 del 14 luglio 2010, n. 3920 del 28 gennaio 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 e n. 4016 del 20 aprile 2012;

Visto, in particolare, l'art. 2 della sopra citata ordinanza n. 4016/2012 con cui è stato disposto il subentro del Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) nelle funzioni di Commissario delegato al Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise per il completamento, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, entro il 31 dicembre 2012, di tutte le iniziative già programmate per il superamento del contesto di criticità socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la legge regionale della Campania 12 novembre 2004, n. 8 istitutiva dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS);

Visto l'art. 33, comma 1 della legge regionale della Campania 30 gennaio 2008, n. 1, dove è stabilito che in relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, le stesse funzioni sono esercitate dalla sopra citata Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS);

Visto l'art. 33, comma 2 della sopra citata legge regionale n. 1/2008, dove è stabilito che il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 decorre dalla data di cessazione delle attribuzioni dei poteri commissariali in materia di emergenza idrogeologica e di bonifica e tutela delle acque;

Vista la nota dell'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della regione Campania prot. n. 217 del 31 gennaio 2013;

Vista la nota del Commissario delegato prot. n. 970 del 25 gennaio 2013;

Acquisita l'intesa delle regione Campania con nota prot. n. 1553 del 31 gennaio 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di natura socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione Campania (ARCADIS) è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Campania, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

3. Il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4016/2012 e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione Campania (ARCADIS), che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi del personale dell'ARCADIS, delle strutture organizzative della regione Campania, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per le medesime finalità l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione Campania (ARCADIS) è autorizzata, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, con oneri a proprio carico e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a prorogare per una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo l'eventuale proroga della contabilità di cui al comma 5, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi degli articoli 9 delle ordinanze del Presidente del consiglio dei ministri n. 3841/2010 e n. 3849/2010, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione Campania (ARCADIS) provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3087, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, constatata la necessità del perdurare della contabilità speciale in relazione al crono programma e dello stato di avanzamento degli interventi. Il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione Campania (ARCADIS) provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione Campania (ARCADIS) può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge n. 225/1992. Tale Piano sarà oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Campania.

7. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 6, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Campania ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 6.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione Campania (ARCADIS), a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attività poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2013

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

13A03184

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 5 aprile 2013.

Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione Emilia-Romagna nelle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008. (Ordinanza n. 74).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. RIA/0058875 del 17 agosto 2012, con cui il Dipartimento della protezione civile ha richiesto al Presidente della Regione Emilia-Romagna la trasmissione di una proposta relativa alla predisposizione del piano di rientro nell'ordinario;

Vista la nota del 7 dicembre 2012 con cui il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso le informazioni e gli elementi necessari ai fini dell'adozione della presente ordinanza;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 7 febbraio e del 21 marzo 2013;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008 e vi provvede mediante l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico

in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Emilia-Romagna.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato trasferisce, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale, al Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna.

4. Il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi del personale delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009, che viene allo stesso intestata per 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto Direttore è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite, per il tramite della Regione Emilia-Romagna, al bilancio dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2013

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

13A03185

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 11 aprile 2013.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per le elezioni del presidente e del consiglio della regione autonoma Valle d'Aosta indette per il giorno 26 maggio 2013. (Delibera n. 259/13/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio dell'11 aprile 2013;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Vista la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;

Vista la legge della Regione Valle d'Aosta 12 gennaio 1993, n. 3, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione Valle d'Aosta n. 88 del 26 febbraio 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta, n. 13 del 26 marzo 2013, con il quale sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2013 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con l'eventuale turno di ballottaggio in data 9 giugno 2013;

Viste le note del 4 aprile 2013 con le quali, in ragione dell'impossibilità di effettuare le consultazioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo stato non ancora costituita, l'Autorità ha trasmesso lo schema di provvedimento, recante le «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente e del Consiglio della regione autonoma Valle d'Aosta indette per il giorno 26 maggio 2013», ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio della Regione Valle d'Aosta fissate per il giorno 26 maggio 2013, con eventuale turno di ballottaggio in data 9 giugno 2013. Tali disposizioni si applicano nei confronti delle emittenti locali che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica nell'ambito territoriale regionale interessato dalle consultazioni.

2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui al presente provvedimento con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascuna consultazione.

4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nei relativi provvedimento attuativi dell'Autorità. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici come individuati al comma 2 del successivo art. 2.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 2.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale;

b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi e per il restante 50 per cento in modo paritario.

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) nei confronti delle liste regionali o coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Regione;

b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

Art. 3.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

Art. 4.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito.

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER resi disponibili sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta, che ne informa l'Autorità, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti di cui al comma 1 e al Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta, che ne informa l'Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature nel territorio regionale. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER resi disponibili sul sito web dell'Autorità.

Art. 5.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Il Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta provvede a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso informandone l'Autorità nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5.

Art. 6.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 8.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 9.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell'Autorità, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *aa)*, n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 10.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento .

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 11.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 12.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 13.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 14.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 15.

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16.

Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta assolve, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre alle attività già precisate nelle norme che precedono, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Art. 17.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorità al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni attuative recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore cui la violazione è imputata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può avviare l'istruttoria ove ad un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1 provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione servizi media - Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa quotidiana sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

17. L'Autorità, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *s)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

TITOLO VI
TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 18.
Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti con criterio paritario tra i candidati ammessi. Continuano a trovare applicazione anche per il turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità all'indirizzo www.agcom.it

Roma, 11 aprile 2013

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: MARTUSCIELLO

13A03393

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna specificato, hanno cessato l'attività, chiesto la cancellazione dal registro degli assegnatari dello stesso marchio e riconsegnato i punzoni di dotazione, che sono stati distrutti.

n marchio	Impresa	Sede	Punzoni
48-PN	Ghilardi Christian	Cordenons	1

13A03107

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del Console onorario in Bamako (Mali).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il Sig. Daniel Dembelé, Console onorario in Bamako (Mali), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

f) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

g) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

h) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Dakar;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata e restituzione alla stessa delle ricevute di avvenuta consegna;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Dakar;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Dakar, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Dakar;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A03083

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice Consolato onorario in San Isidro (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

la Sig.ra Valeria Cynthia Sangregorio, Vice Console onorario in San Isidro (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in San Isidro;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in San Isidro;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in San Isidro;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A03084

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice Consolato onorario in Tres de Febrero (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il Sig. Hector Dattoli, Vice Console onorario in Tres de Febrero (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Tres de Febrero;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Tres de Febrero;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Tres de Febrero;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A03085

Limitazione delle funzioni consolari dell'Agente Consolare onorario in Svolvær (Norvegia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La Sig.ra Anniken Ellingsen Aarstein, Agente Consolare onorario in SVOLVÆR, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Oslo;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Oslo;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Oslo;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle ricevute di avvenuta consegna;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio -ETD- presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione materiale al Consolato di I categoria dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Oslo;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Oslo;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Oslo;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A03086

Limitazione delle funzioni consolari del Console onorario in Aarhus (Danimarca)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Ib Larsen, console onorario in Aarhus (Danimarca), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Copenaghen;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Copenaghen;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Copenaghen e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen delle ricevute di avvenuta consegna;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Copenaghen, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità — presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità emesse dall'Ambasciata d'Italia in Copenaghen e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

k) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Copenaghen;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

m) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti, in coordinamento con l'Ambasciata d'Italia in Copenaghen e tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A03087

Rilascio di *exequatur*

In data 21 marzo 2013 il Ministro degli Affari Esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Roberto Bolognese, Console onorario del Principato di Monaco in Cagliari.

13A03088

Rilascio di *exequatur*

In data 21 marzo 2013 il Ministro degli Affari Esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Jose Ramiro Silva Delgado, Console Generale della Repubblica del Perù in Milano.

13A03089

Rilascio di *exequatur*

In data 21 marzo 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Tulio Alberto Mundaca Iturregui, console generale della Repubblica del Perù in Torino.

13A03090

Rilascio di *exequatur*

In data 25 marzo 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Walter Cappelletto, console onorario della Repubblica di Polonia in Trento.

13A03091

Rilascio di *exequatur*

In data 25 marzo 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Francesca Giglio, console onorario della Repubblica delle Filippine in Napoli.

13A03092

Rilascio di *exequatur*

In data 25 marzo 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Davide Farina, console onorario della Repubblica di Polonia in Palermo.

13A03093

Rilascio di *exequatur*

In data 13 marzo 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Gabriella Marogna, console onorario della Repubblica del Senegal in Sassari.

13A03094

Rilascio di *exequatur*

In data 13 marzo 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Carlo Pavesio, console onorario della Repubblica di Panama in Torino.

13A03095

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nel settore agricolo.

Si rende noto che in data 27 marzo 2013 è stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il suddetto decreto interministeriale è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".

13A03056

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-086) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

€ 1,00